

**Attuazione e finanziamento dell'iniziativa per una 13esima mensilità AVS;  
 modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)**

Diritto vigente	Avamprogetto del Consiglio federale
Costituzione federale (Cost.)	
	<p><i>Art. 130 cpv. 3<sup>quinqies</sup> e 3<sup>sexies</sup></i></p> <p><sup>3quinqies</sup> Per garantire il finanziamento della 13<sup>a</sup> rendita di vecchiaia, il Consiglio federale aumenta l'aliquota normale di 0,4 (2A) / 0,6 (2B) punti percentuali, l'aliquota ridotta di 0,2 (2A) / 0,2 (2B) punti percentuali e l'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,2 (2A) / 0,3 (2B) punti percentuali.</p> <p><sup>3sexies</sup> I proventi degli aumenti di cui al capoverso <sup>3quinqies</sup> sono devoluti integralmente al fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.</p>

<p><b>Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)</b></p>	
<p><i>Art. 2 cpv. 4 e 5, secondo periodo</i></p> <p><sup>4</sup> I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 844 franchi all'anno.</p> <p><sup>5</sup> ... Il contributo minimo è di 844 franchi all'anno.</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 4 e 5, secondo periodo</i></p> <p><sup>4</sup> I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari al 9,5 (1A) / 9,2 (2A) / 9,7 (1B) / 9,3 (2B) per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 960 (1A) / 930 (2A) / 980 (1B) / 940 (2B) franchi all'anno.</p> <p><sup>5</sup> ... Il contributo minimo è di 960 (1A) / 930 (2A) / 980 (1B) / 940 (2B) franchi all'anno. ...</p>
<p><i>Art. 5 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,35 per cento.</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,75 (1A) / 4,6 (2A) / 4,85 (1B) / 4,65 (2B) per cento.</p>
<p><i>Art. 6 cpv. 1 e 2, secondo periodo</i></p> <p><sup>1</sup> Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all'8,7 per cento del salario determinante.</p> <p><sup>2</sup> ... In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 1 e 2, secondo periodo</i></p> <p><sup>1</sup> Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari al 9,5 (1A) / 9,2 (2A) / 9,7 (1B) / 9,3 (2B) per cento del salario determinante.</p> <p><sup>2</sup> ... In simili casi, il tasso del contributo è del 4,75 (1A) / 4,6 (2A) / 4,85 (1B) / 4,65 (2B) per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.</p>
<p><i>Art. 8 cpv. 1 e 2, primo periodo</i></p> <p><sup>1</sup> Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 58 800 franchi, ma è almeno di 9800 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.</p> <p><sup>2</sup> Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9700 franchi, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 422 franchi l'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante....</p>	<p><i>Art. 8 cpv. 1 e 2, primo periodo</i></p> <p><sup>1</sup> Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,8 (1A) / dell'8,5 (2A) / del 9,0 (1B) / dell'8,6 (2B) per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 58 800 franchi, ma è almeno di 9800 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,75 (1A) / 4,6 (2A) / 4,85 (1B) / 4,65 (2B) per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.</p> <p><sup>2</sup> Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9700 franchi, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 480 (1A) / 465 (2A) / 490 (1B) / 470 (2B) franchi all'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. ...</p>

<p><i>Art. 10 cpv. 1, secondo e terzo periodo</i></p> <p><sup>1</sup> ... Il contributo minimo è di 422 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori 422 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. ...</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 1, secondo e terzo periodo</i></p> <p><sup>1</sup> ... Il contributo minimo è di 480 (1A) / 465 (2A) / 490 (1B) / 470 (2B) franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 480 (1A) / 465 (2A) / 490 (1B) / 470 (2B) franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. ...</p>
<p><i>Art. 13</i></p> <p>Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.</p>	<p><i>Art. 13</i>            Ammontare del contributo dei datori di lavoro</p> <p>Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,75 (1A) / 4,6 (2A) / 4,85 (1B) / 4,65 (2B) per cento della somma dei salari determinanti pagati a persone tenute al versamento dei contributi.</p>
	<p><i>Art. 34<sup>ter</sup></i>            1b. 13<sup>a</sup> rendita di vecchiaia</p> <p><sup>1</sup> Gli assicurati che nel mese di dicembre hanno diritto a una rendita di vecchiaia ricevono una 13<sup>a</sup> rendita di vecchiaia.</p> <p><sup>2</sup> La 13<sup>a</sup> rendita di vecchiaia è versata quale supplemento alla rendita di vecchiaia annua. Corrisponde a un dodicesimo della rendita di vecchiaia riscossa nell'anno civile in questione.</p> <p><sup>3</sup> La 13<sup>a</sup> rendita di vecchiaia è versata nel mese di dicembre. Se la rendita di vecchiaia è versata una volta all'anno conformemente all'articolo 44 capoverso 2, il versamento della 13<sup>a</sup> rendita di vecchiaia è concomitante a quello della rendita di vecchiaia.</p>
	<p><i>Art. 46 cpv. 2<sup>bis</sup></i></p> <p><sup>2bis</sup> In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto al pagamento della 13<sup>a</sup> rendita di vecchiaia arretrata si estingue con il decesso dell'assicurato.</p>
<p><i>Art. 103</i></p> <p>Il contributo della Confederazione ammonta al 20,2 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 102 capoverso 2.</p>	<p><i>Art. 103</i>            Contributo della Confederazione</p> <p>Il contributo della Confederazione ammonta al 18,7 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 102 capoverso 2.</p>

<p><b>Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)</b></p>	
<p><i>Art. 37 cpv. 1</i>  <sup>1</sup> ... L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS.</p>	<p><i>Art. 37 cpv. 1</i>  <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i></p>
<p><b>Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)</b></p>	
	<p><i>Art. 11 cpv. 3 lett. i</i>  <sup>3</sup> Non sono computati:  i. la 13<sup>a</sup> rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34<sup>ter</sup> LAVS.</p>